



COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

SETTORE 5 - URBANISTICA PATRIMONIO S.U.E.

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO

**AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL'“AREA ATTREZZATA A SOSTA CAMPER” SITA IN VIA NAPOLI
DISTINTO IN CATASTO TERRENI DALLA PARTICELLA N.106 DEL FOGLIO N.32**

CIG: ZB02D3ADE8

L'anno 2020, il giorno del mese di presso la sede comunale del Settore 5 di Via Napoli, viene stipulata il seguente contratto di concessione d'uso a titolo oneroso

TRA

l'**Amministrazione Comunale di Tortoreto**, P.I. n. 00173630674 nella persona dell'arch. Massimo Di Domenico nato a Giulianova (TE) il 08.12.1969, domiciliato per la carica di cui sopra in Tortoreto (TE), P.zza Libertà n.12, Responsabile del Settore 5 (Urbanistica – Patrimonio –S.U.E.), giusta nomina sindacale del prot. n., autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, che in seguito sarà indicato come “parte concedente”;

E

il/la Sig/re/ra..... nato/a in data - C.Fisc.:....., in qualità di persona fisica/ legale rappresentante della società/ ditta....., P.Iva, con sede a(....) in Via/Piazza, che sarà, nel seguito di questo atto, denominata “parte concessionaria”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La parte concedente si impegna a consegnare in uso, alla parte concessionaria, l'area per sosta camper in via Napoli, di proprietà del Comune di Tortoreto, distinta in Catasto Terreni dalla particella n.106 (q.p.) del foglio n.32, riportata sull'“**allegato A**” al presente contratto;
2. La presente concessione avrà durata nel seguente periodo:
- dal(data stipula contratto) al 13 Settembre 2020;
3. La parte concessionaria si impegna a versare il canone di € (Iva compresa) alla Tesoreria Comunale con le seguenti modalità:
- la somma di € (50% offerta economica - iva compresa) entro e non oltre il 01-07-2020;
- la somma di € (50% offerta economica- iva compresa) entro e non oltre il 01-08-2020;
4. La parte concedente ha la facoltà di rescindere anticipatamente il presente contratto, qualora non siano rispettati i pagamenti, di cui al punto 3), o nel caso in cui non sia rispettata la destinazione d'uso dell'area, o in caso di gravi e conclamate calamità naturali, rimborsando alla parte concessionaria, l'eventuale canone versato, proporzionalmente al periodo non utilizzato;
5. La parte concessionaria, non potrà, in nessuna circostanza, rescindere anticipatamente il contratto e, comunque garantirà incondizionatamente, il pagamento del canone, di cui al punto 3);
6. E' fatto divieto alla parte concessionaria di cedere tutto o in parte la gestione dell'attività, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.
7. L'area di che trattasi si concede per il solo uso di sosta camper, divieto di mutamento di destinazione;
8. La parte concedente, in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi derivanti in capo alla parte concessionaria, non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della gestione, con maggiori oneri per il Comune. Al recesso potrà pervenirsi solo dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

9. E' comunque causa di risoluzione immediata del contratto:
 - la dichiarazione di fallimento della parte concessionaria;
 - il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
 - la comprovata cattiva gestione;
 - la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità della parte concessionaria.
10. La parte concessionaria dichiara di aver esaminato l'area camper di che trattasi e di averla trovata adatta al proprio uso;
11. La parte concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese:
 - alla manutenzione, alla pulizia, al decoro dell'area e può apportare migliorie, purché obbligatoriamente concordate tra le parti;
 - a garantire le condizioni di pulizia e igienicità dei manufatti presenti e dei luoghi adibiti a sosta camper e l'adeguamento impiantistico secondo le vigenti norme in materia, al fine di garantire tutte le condizioni relative alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;
 - ad osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che siano emanate durante il periodo della gestione, in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza, e di tutela ambientale;
 - a porre in essere, ed attuare, tutte le misure previste dalla normativa nazionale e regionale ed eventuali ordinanze comunali dirette a attuare il protocollo emergenziale per la tutela da Covid-19;
12. La parte concedente, si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso gli uffici competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento del servizio;
13. Alla parte concessionaria spettano gli introiti derivanti dalla gestione della struttura;
14. La parte concessionaria potrà gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno della struttura nel rispetto della vigente normativa e in conformità ai regolamenti comunali. Gli impianti pubblicitari dovranno essere comunque approvati dalla Amministrazione Comunale;
15. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di concessioni, ovvero se divenute inapplicabili;
16. Gli adempimenti relativi alla registrazione del presente contratto, nonché la relativa imposta di bollo e di registro, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, sono a carico della parte concessionaria;
17. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura le parti rinviando alle norme del codice civile e, più in generale, alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tortoreto, li

La parte concedente
(Comune di Tortoreto)

La parte concessionaria
(.....)
